

FRANCIA: Chirac, i giudici e l'immunità del Presidente della Repubblica

di Tommaso F. Giupponi

(Dottorando di ricerca, Diritto costituzionale, Università di Bologna, giupponi@giuri.unibo.it)

Per la terza volta in circa tre anni (15 aprile 1999, 25 aprile 2001, 17 luglio 2001) i giudici che indagano sui vari filoni di inchiesta che vedono coinvolto il Presidente francese Jacques Chirac, tutti in relazione al periodo in cui era sindaco di Parigi, si sono dichiarati incompetenti e hanno sospeso l'istruttoria, a causa dell'immunità garantita al Capo dello Stato dall'art. 68 Cost. ("Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne in caso di alto tradimento. Può essere messo in stato d'accusa dalle due assemblee, mediante votazione di un'identica deliberazione a scrutinio pubblico e a maggioranza dei componenti. E' giudicato dall'Alta Corte di giustizia"). In realtà, più che dalla lettera della Costituzione, tali decisioni sono il frutto di una sentenza del Conseil constitutionnel che ha interpretato la disposizione in questione in maniera 'estensiva', considerando possibile accertare la responsabilità del Presidente, nel corso del suo mandato, solo di fronte all'Alta Corte di giustizia (cfr. la decisione del 22 gennaio 1999, n. 98-408 DC). In un successivo comunicato del 10 ottobre del 2000, di fronte alle diverse interpretazioni adombrate, il Conseil ha precisato che tutti i procedimenti penali nei confronti del Presidente dovevano considerarsi sospesi in pendenza del mandato, ribadendo un'estensione di tale immunità anche agli atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni. Secondo tale impostazione, a prescindere del nesso funzionale, ogni atto del Presidente, e quindi anche quelli compiuti precedentemente all'assunzione della carica, risulta sindacabile, in pendenza del mandato, solo in sede di 'giustizia politica', nel pieno rispetto del principio della separazione dei poteri. Tale interpretazione si basa sulla considerazione della seconda parte dell'art. 68 come disposizione autonoma, e non collegata alla prima parte, come sostenuto da parte della dottrina. In pratica, per gli atti extrafunzionali, godrebbe di un privilegio di giurisdizione, connesso ad una garanzia di improcedibilità (sostenuta da parte della dottrina anche in relazione alla figura del Capo dello Stato italiano).

La questione appare delicata, se si pensa solo al fatto che tutte e tre le volte in cui, finora, i giudici hanno dichiarato la loro incompetenza, è stata contemporaneamente asserita la presenza di seri indizi di colpevolezza nei confronti del Presidente. Si segnala che, contemporaneamente, in relazione ad alcune di tali vicende, è partita una raccolta di firma tra i deputati dell'Assemblea nazionale, primo passo verso l'attivazione del procedimento di messa in stato d'accusa. La richiesta del deputato socialista Montebourg di acquisire la documentazione giudiziaria relativa ad una delle inchieste, per meglio istruire il procedimento in atto, è stata però di recente respinta dalla magistratura inquirente.

Il problema è sicuramente spinoso, anche perché diverse appaiono le posizioni interne alla stessa magistratura sull'interpretazione delle conseguenze 'processuali' dello statuto costituzionale del Presidente. Il tutto si gioca sulle figure del testimone, dell'imputato e del "testimone assistito", di recente disciplinata dal codice di procedura penale francese. Secondo una ricostruzione, infatti, nulla impedirebbe l'audizione del Presidente in qualità di testimone, ma anche di "testimone assistito" (secondo tale interpretazione figura in nulla differente da quella del mero testimone), non rappresentando tali audizioni un atto 'contro' la persona del Presidente, ma una mera raccolta di informazioni. Secondo altri, invece, l'audizione del "testimone assistito" sarebbe da ricondurre alle garanzie dell'esame dell'imputato, con tutte le conseguenze in relazione alla tutela della persona del Presidente, che ne vieterebbe l'espletabilità. Lo stesso Chirac, convocato come testimone il 28 marzo 2001, si era rifiutato di comparire innanzi al giudice, adducendo il suo ruolo costituzionale (da segnalare la successiva convocazione, sugli stessi fatti, della figlia del Presidente). La situazione di incertezza potrà forse trovare una risposta nella decisione del ricorso presentato dall'avvocato di una delle parti in causa in una delle inchieste in questione, per cui il Presidente della Corte di Cassazione ha convocato, per il 5 ottobre p.v., l'assemblea plenaria. Al centro dell'esame della suprema magistratura saranno, appunto, lo statuto penale del Presidente della Repubblica e le sue conseguenze sul piano processuale.

Per ulteriori aggiornamenti si rimanda al dossier predisposto da Le Monde, al sito www.lemonde.fr

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali